

**Disegno di legge: S. 1328.** - "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura" (approvato dal Senato) (C. 3119)

Con riferimento all'articolazione del Progetto di Legge proponiamo i seguenti emendamenti.

**Art. 29.**

*(Modificazioni al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).*

*Alla lettera a) che prevede la sostituzione degli artt 7-12 del Dlgs 4/12 si propongono le seguenti modifiche in relazione **all'art 11 (Sanzioni amministrative principali) comma 9**, che si sostituisce come segue:"*

9. Al di fuori delle ipotesi specificate alle lettere a) e b) del presente comma, chiunque viola le norme che disciplinano l'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Con specifico riferimento all'esercizio della pesca subacquea sportiva e amatoriale:

a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da 250 a 1500 euro**<sup>1</sup> chiunque ceda un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso;

---

<sup>1</sup> La modifica al ribasso della sanzione non fa che riportarne l'entità al livello originario. Questo importo, infatti, è stato oggetto della seguente climax:

- nella 963/65 post 1988 (depenalizzazione) prevedeva una sanzione da **500.000 a 3 milioni** (da 1 a sei milioni per le violazioni del regolamento in genere = la metà della sanzione per le violazioni generiche del regolamento)

- con il Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 si è elevata la sanzione portando la forbice da **500 a 2000 euro**

- con il Dlgs 4 2012 si rialza ancora, parificando la violazione a quelle generali: **da 1000 a 3000 euro**. Questo non impatta sul pagamento in misura ridotta, che resta di 1000 euro, ma sulla possibilità di ottenere riduzione al minimo con scritti difensivi o ricorso all'autorità giurisdizionale.

Si ritiene opportuno riportare la sanzione alla proporzione originaria: **da 250 a 1500 euro**, con pagamento in misura ridotta ex 689/81 di **500 euro**.

b) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500<sup>2</sup> euro chiunque, nell'esercizio della pesca subacquea, violi le disposizioni degli articoli 129 lett a) e 130 del DPR 1639/68, ovvero le disposizioni legalmente emanate dall'autorità marittima in materia di segnalazione del pescatore subacqueo o di distanze minime dalla costa per l'esercizio della pesca subacquea.

---

<sup>2</sup> Il meccanismo sanzionatorio utilizzato sino ad oggi non ha mai rispettato il principio di proporzionalità delle sanzioni, prevedendo importi identici per violazioni di gravità molto diversa, come ad esempio la pesca notturna o lo sfioramento pesante dei limiti di cattura, violazioni spesso in nesso teleologico con la vendita abusiva, e l'allontanamento eccessivo dalla boa di segnalazione (sintomo, al più, di cialtraggine).

Soprattutto, questo meccanismo non è mai stato proporzionato/armonizzato con le sanzioni previste per violazioni analoghe poste in essere da altre tipologie di utenza del mare costiero, quali i diportisti.

Nel caso degli obblighi di segnalazione, i soggetti coinvolti sono due: subacqueo e diportista. Sebbene il subacqueo che non si segnala rischi una pena naturale notevole (incolumità o vita) la sanzione amm.va per la sua violazione è 5 volte superiore a quella prevista per il diportista che con la propria imprudenza negligenza o imperizia violi la distanza di rispetto mettendo a repentaglio l'incolumità altrui. Anche con riferimento alle distanze da costa (spesso stabilite nelle ordinanze di sicurezza balneare) non c'è ragione che possa spiegare perché la violazione di precetti analoghi da parte dei diportisti sia sanzionata con un importo molto contenuto (art 39 commi 3 e 4 L. 50/71 così come modificato dalla L. 172/2003) mentre nel caso dei pescatori subacquei sia punita con sanzioni così afflittive (1000 euro).

A ben vedere, il bene tutelato è sempre l'incolumità dei bagnanti.... e le eliche delle imbarcazioni non sono certo meno pericolose dei fucili subacquei.... come le cronache dimostrano. Alla luce di queste considerazioni, il senso delle modifiche proposte all'articolo 11 del testo unificato è molto semplice:

- rispettare il principio di proporzionalità delle sanzioni, prevedendo importi minori per quelle meno gravi ;
- armonizzare le sanzioni previste per violazioni analoghe a quelle dei diportisti applicando i medesimi importi previsti per questi ultimi.

L'entità degli importi è quella del richiamato art. 39 commi 3 e 4 L.50/71 che dispone le sanzioni per i diportisti:

3. *Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.*

4. *Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.*

**comma 10,**  
che si integra/sostituisce come segue:

*10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, e fatta salva l'ipotesi di cattura di un unico pesce di peso superiore a 5Kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a 100 kg., il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si rinvia a quanto previsto al precedente comma 5.*

Rispetto a questa ipotesi, non è chiaro come sia inquadrata la cattura di un singolo pesce es: tonno di 130Kg. Il "Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura" **dovrebbe** significare che il pesce singolo di peso superiore a 5Kg risulta sempre consentito, ma dovendo fare una ricostruzione della specifica norma di rimando, e visto che c'è in ballo una sanzione di 8.000, sarebbe bene fare un'ulteriore specificazione con l'integrazione in rosso.